



**DELIBERA N. 31/23/CIR**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI WIS TELECOM S.R.L.  
PER VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 3, COMMA 1, DELL'ARTICOLO 6,  
COMMA 3, DI CUI ALL'ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 8/15/CIR E  
DELL'ARTICOLO 70 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI  
ELETTRONICHE  
(CONTESTAZIONE N. 2/23/DRS)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 luglio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, (di seguito l’Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”* (di seguito *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo, dell’8 novembre 2021, n. 207, nel seguito il *Codice*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO l'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS e di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell’Allegato B recante “*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it);

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 15 gennaio 2015 recante “*Adozione del nuovo Piano di Numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il Piano di Numerazione di cui alla Delibera n. 52/12/CIR*”;

VISTA la delibera n. 112/19/CIR del 23 luglio recante “*Diffida nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica affinché rispettino le norme sulla verifica della correttezza del “CLI” trasmesso di cui alla delibera n. 8/15/CIR*”;

VISTO il provvedimento n. 2/23/DRS del 14 aprile 2023 disceso da tutti gli atti formati ed acquisiti dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche e recante: “*Contestazione alla società Wis Telecom S.r.l. per violazione dell’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 6, comma 3, del Piano di numerazione nazionale di cui all’allegato “A” alla delibera n. 8/15/CIR*”;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

CONSIDERATO altresì quanto segue:

*Premessa in fatto*

Di seguito ad attività di vigilanza svolta sui servizi di comunicazione elettronica, è stata avviata una verifica in merito all'annosa e diffusa pratica di cd. *CLI spoofing*. Tale pratica consente, come noto, alla parte chiamante, alla rete di origine e/o alla rete di transito, di manipolare le informazioni contenute nel campo CLI (*Calling Line Identification*), con l'effetto finale di impedire, al soggetto che riceve la chiamata, l'individuazione corretta della linea chiamante e, conseguentemente, di rendere impossibile richiamare il numero da cui la comunicazione stessa è stata originata.

Attraverso tale diffusa pratica le aziende di *marketing* telefonico, eludendo la normativa e la regolamentazione di settore, ottengono una numerazione "pulita" da utilizzare per inoltrare diffusamente chiamate promozionali.

In particolare, il numero telefonico utilizzato, ad una prima verifica, non risulta solitamente ricompreso tra quelli comunicati al ROC da società esercenti l'attività, ad esempio, di *call center*.

La tecnica utilizzata rende quindi difficoltosa l'individuazione dei soggetti che eludono la normativa vigente, in special modo se l'identificativo (ID) chiamante sfrutta canali transnazionali dove il controllo esercitato all'origine potrebbe non essere particolarmente incisivo.

Nel caso di specie la vigilanza è stata condotta muovendo da segnalazioni di privati cittadini che lamentavano l'uso illegittimo e continuo della propria numerazione mobile da parte di soggetti sconosciuti e per attività non note.

Tutte le informazioni acquisite nel corso delle cennate attività hanno avuto riguardo a chiamate consegnate agli operatori di Tlc - operanti in Italia - da soggetti autorizzati a fornire servizi di accesso ed interconnessione in Italia, e, dunque, assoggettati a normativa primaria e regolamentare nazionale.

Dalle attività di vigilanza, mirate a verificare, quindi, l'origine di alcune chiamate oggetto di *spoofing* telefonico, rivolte ad utenti finali italiani, è emerso che una delle società coinvolte nel fenomeno descritto è risultata essere la WIS Telecom S.r.l. (nel seguito anche WIS) che è un soggetto autorizzato in territorio nazionale esclusivamente quale operatore di transito (*carrier*).

Conseguentemente sono state inoltrate specifiche richieste di informazioni, indirizzate rispettivamente agli operatori Tim S.p.A, Iliad Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind TRE S.p.A., mirate a chiarire i dati di traffico relativo a molteplici chiamate, spesso provenienti da una medesima numerazione mobile, rivolte ai rispettivi clienti.

Dai riscontri forniti dagli OAO sopra indicati, nelle rispettive date del 27 settembre 2022 e del 14 dicembre 2022 è risultato che tutto il traffico telefonico esaminato risulta consegnato dalla società Wis Telecom S.r.l.

Peraltro, l'esame della documentazione e dei dati acquisiti hanno evidenziato che, in alcuni casi, chiamate con CLI "sospetto", veicolate dalla società WIS verso la rete degli operatori interconnessi (TIM, Vodafone, Wind e Iliad), provenivano da una società denominata Wermouth Trading Ltd residente a Cipro.

È stata, quindi, inoltrata per le vie brevi con *e-mail* del 4 gennaio 2023 una richiesta di informazioni all' Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR ovvero Autorità per le comunicazioni di Cipro) alla quale il citato Organismo ha risposto il 9 gennaio 2023 comunicando che la individuata Wermouth Trading Ltd non risulta registrata come società in possesso delle autorizzazioni generali di operatore di comunicazione elettronica.

Conseguentemente, in base a quanto documentalmente acquisito, è stato notificato alla società WIS Telecom s.r.l. in data 17 aprile 2023 il provvedimento di accertamento e contestazione n. 2/23/DRS ascrivendole la violazione del Piano Nazionale di Numerazione di cui alla delibera n. 8/15/CIR, allegato "A", articolo 3, comma 1 e articolo 6, comma 3, nonché la violazione dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche (nel seguito anche il Codice o CCE).

In data 6 luglio c.a la Società, previo accesso agli atti e deposito delle memorie a difesa (prot Agcom n. 0132885 del 17/05/2023) è stata ascoltata in rituale audizione.

#### *La normativa di riferimento*

Come rappresentato nel richiamato provvedimento di contestazione, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, l'addebito è disceso da evidenze oggettive e documentali in particolar modo riferite a quanto dichiarato e versato in atti dalla stessa società e dagli elementi acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza condotta dagli Uffici preposti.

Giova, ad ogni buon conto, richiamare in via preliminare la normativa di riferimento nel cui ambito inquadrare il caso in esame e la disciplina allo stesso applicabile.

Come noto, la legge n. 249/97 ha affidato all'Autorità il compito di individuare, sentiti i soggetti interessati, i criteri di definizione del piano nazionale di numerazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione, ispirati ai generali criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività.

Il Codice delle Comunicazione Elettroniche, confermando l'attribuzione all'Autorità della competenza a stabilire i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione

elettronica e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, avvalora altresì in capo alla medesima anche la competenza a disciplinare le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica.

Spetta dunque all'Autorità stabilire quali numerazioni debbano essere destinate ai diversi servizi, mentre il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MiMIT) provvede ad assegnarle ai richiedenti.

La redazione del Piano di numerazione nazionale (nel seguito PNN) - definito dall'allegato A della delibera n. 8/15/CIR – implica anche la disciplina relativa all'uso della numerazione nazionale da parte degli operatori italiani.

Ed infatti all'articolo 3, comma 1 (assegnazione delle numerazioni) è stabilito quanto segue: *“I diritti d'uso delle numerazioni sono concessi ai soggetti in possesso di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche per la fornitura di reti o servizi di comunicazioni o di una risorsa correlata, che ne abbiano effettiva necessità, in base ai servizi svolti”*.

L'articolo 6, relativo all'identificazione della linea chiamante (CLI), prevede:

- al comma 1: *“Gli operatori di rete che intervengono nella realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, incluse le comunicazioni basate sulla trasmissione di messaggi, quali SMS ed MMS, che utilizza numeri definiti dalla Raccomandazione UIT-T E.164, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono fornire, **trasportare** e inoltrare l'informazione relativa all'identificazione della linea chiamante (CLI - Calling Line Identification), ciascuno per quanto di competenza”*; (enfasi aggiunta);

- al comma 3. *“Il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che **origina** la comunicazione è **responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all'eventuale operatore di transito**. A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, **verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI addizionale o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica...**”* (enfasi aggiunta).

Rileva altresì in argomento la delibera n. 112/19/CIR concernente *“Diffida nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica affinché rispettino le norme sulla verifica della correttezza del “CLI” trasmesso di cui alla delibera n. 8/15/CIR”* che ha diffidato *«gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica **ad adottare, senza indugio, ogni misura funzionale a garantire il rispetto degli obblighi di***

*verifica della correttezza e di non alterazione del CLI di cui all'art. 6 della delibera n. 8/15/CIR come integrata dalla delibera n. 156/18/CIR» (enfasi aggiunta).*

Il Codice delle comunicazioni elettroniche all'art. 70, comma 1 stabilisce che: **“Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione”** (enfasi aggiunta).

Il medesimo Codice definisce all'art. 2, comma 1, lettera z), **“interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete”** (enfasi aggiunta).

*La posizione della società WIS TELECOM S.r.l.*

Successivamente alla notifica del citato provvedimento di contestazione, WIS Telecom S.r.l. (nel seguito anche WIS), come già anticipato in premessa, ha prodotto – il 17/05/2023 - una articolata memoria difensiva ed è stata ascoltata in audizione in data 6 luglio c.a..

Giova *in primis* evidenziare che, sia nell'atto di difesa, sia in audizione la società ha chiesto, in via principale, l'archiviazione del procedimento a suo carico e subordinatamente la comminazione della eventuale sanzione nel minimo edittale fondando siffatte richieste sulle argomentazioni che seguono.

Preliminarmente, WIS ha evidenziato il proprio peculiare ruolo di operatore autorizzato a svolgere in Italia l'attività di *carrier* di chiamate fisse e mobili internazionali.

La società appartiene al gruppo UNIFI, leader nel settore TMT e presente sia negli Stati Uniti d'America sia in Europa.

I servizi del gruppo comprendono soluzioni voce, dati e IP premium che soddisfano la domanda di operatori fissi e mobili. Per tali motivi WIS ha rapporti diretti con oltre 190 operatori mobili e carrier Tier-1 in più di 70 Paesi ed esercitando tale attività, WIS si relaziona con numerosi operatori esteri, tra i quali in particolare altre imprese che agiscono anch'esse quali *carrier*.

Riguardo alle circostanze che incidono sulla vicenda di che trattasi rileva anche che a decorrere dal giorno 1° aprile 2021, WIS è stata parte di un rapporto contrattuale con la società cipriota Wermouth Trading Ltd., con sede in 8/A Mikynon Str., Limassol, Cipro (di seguito “Wermouth”). I rapporti tra Wis e Wermouth erano, quindi, regolati da un “*reciprocal carrier service agreement*” (di seguito, il “Contratto”), originariamente stipulato da UNIFI Communications (società avente sede negli Stati Uniti d’America, in 60 Broad Street, New York (di seguito, “UNIFI”).

Dal 2016, UNIFI e WIS sono state soggette a comune controllo e parte del medesimo gruppo societario, al cui vertice vi è la società di diritto statunitense UNIFI Capital, Inc. Nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione del gruppo, il Contratto è stato ceduto, come consentito dall’art. 12 dello stesso, da UNIFI a WIS, la quale ultima è dunque subentrata, con efficacia dal 1° aprile 2021, nei rapporti con Wermouth.

Il Contratto regola un rapporto per la fornitura reciproca di servizi di interconnessione telefonica.

In particolare, WIS ha evidenziato di avere sempre operato quale soggetto che presta attività di transito di chiamate e mai, invece, come soggetto che “origina” chiamate.

A riguardo WIS ha altresì evidenziato che anche la società Wermouth - per quanto noto alla stessa WIS - non svolgeva attività di *call center* né prestava servizi di comunicazione elettronica direttamente a operatori di *call center*. Ciò detto, e stante la natura di entrambe le parti, il Contratto prevedeva che ciascuna prestasse servizi di transito di chiamate laddove richiesto dall’altra, con la conseguenza che, su base mensile, venivano determinate, in esito a reciproche compensazioni - di debiti e crediti - le altrettanto reciproche somme dovute.

Per WIS giova anche evidenziare che Il Contratto disciplinava termini e condizioni di tutte le attività di fornitura reciproca di servizi di *carrier*, senza delimitazione territoriale, stabilita in ordine alla sua durata (indeterminata), includendo (art. 6.2) anche la rappresentazione e la garanzia generale, che ciascuna parte rendeva all’altra, di avere ottenuto, o di ottenere comunque preventivamente, tutte le autorizzazioni necessarie alla fornitura dei servizi disciplinati dal Contratto.

Ad ogni buon conto e ciononostante WIS, dopo avere ricevuto le comunicazioni dell’Autorità, così come di operatori nazionali di telecomunicazioni, dalle quali emergeva che, nel giugno 2022, chiamate provenienti dall’estero caratterizzate da *spoofing* dei CLI

erano state consegnate da Wermouth a WIS, si provvedeva, senza indugio e in via precauzionale, in data 23 settembre 2022, ad interrompere ogni attività con Wermouth.

Da allora, WIS non ha più avuto alcun rapporto contrattuale con Wermouth.

WIS aggiunge peraltro che, in risposta alla richiesta di informazioni di cui alla comunicazione del 15 novembre 2022, dell’Autorità, comunicava formalmente - in data 5 dicembre 2022 – di avere, già dal settembre 2021 adottato, per quanto di competenza (considerando la propria qualifica di mero operatore di transito) e per quanto tecnicamente possibile, gli strumenti volti ad ostacolare il fenomeno del cd. *spoofing*, in particolare bloccando automaticamente le chiamate con un CLI non appartenente al piano di numerazione nazionale, sebbene le stesse iniziassero con il prefisso +39, e tali accorgimenti tecnici sono stati adottati ben prima che Wermouth consegnasse a WIS, nel giugno 2022, le chiamate oggetto della Contestazione.

Purtroppo, come già comunicato da WIS all’Autorità, anche le misure adottate non consentono di risolvere compiutamente il problema dello *spoofing*, in particolare nel caso in cui il numero sostituito a quello dell’effettivo chiamante appartenga al piano di numerazione nazionale, come verificatosi nel caso in esame.

WIS sostiene a propria discolpa di avere adempiuto, anche nei rapporti con Wermouth, a tutti gli obblighi gravanti sulla stessa in qualità di operatore di transito di chiamate ed evidenzia, a riguardo, che la stessa contestazione non contiene, infatti, rilievi al riguardo, non ponendosi in dubbio che WIS abbia ottemperato, per quanto di propria competenza, alla diffida agli operatori di comunicazione elettronica di cui alla delibera n. 112/19/CIR, pure citata nella Contestazione.

WIS sottolinea che la contestazione muove dal presupposto che tutto il punibile discenda dal fatto che Wermouth non è soggetto autorizzato a prestare servizi di comunicazione elettronica nel proprio Stato membro di costituzione (Cipro) e ciò la renderebbe assimilabile “*ad un cliente finale, della stessa WIS, originante la chiamata*”.

Siffatto argomento non appare alla società, tuttavia, condivisibile, alla luce delle circostanze sopra esposte.

Infatti, a prescindere dai titoli autorizzativi, Wermouth prestava, in concreto, unicamente servizi di transito di chiamate originate da altri soggetti, i quali effettuavano chiamate (non tramite Wermouth ma) tramite operatori di telefonia di cui erano clienti.

Pertanto, quandanche Wermouth fosse stata debitamente autorizzata, non avrebbe dovuto, comunque, implementare gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 3 dell’Allegato A della delibera n. 8/15/CIR (“*Il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di*

*comunicazione elettronica di destinazione o all'eventuale operatore di transito*”), che gravano, per l'appunto, sugli operatori telefonici che ricevono la chiamata dal proprio cliente. Solo tali operatori sono, infatti, *tecnicamente* in grado di individuare la manipolazione del CLI dei propri clienti e, pertanto, bloccare le relative chiamate.

Sul punto WIS insiste sottolineando che, invece, l'Autorità non solo appare attribuirle una responsabilità di tipo oggettivo per aver avuto rapporti contrattuali con un soggetto rivelatosi, solo *ex post*, non autorizzato, ma fa discendere da tali rapporti la piena equiparazione di WIS ad un operatore di telefonia avente rapporti diretti con i clienti finali, e ciò quando neppure la stessa Wermouth rivestiva tale qualifica.

Appare a WIS evidente dunque che, se anche Wermouth fosse stata debitamente autorizzata, la stessa – e a maggior ragione WIS – nulla avrebbe potuto per ostacolare una condotta illecita ascrivibile in ultima analisi al soggetto che aveva originato le chiamate in questione e all'omesso controllo dell'operatore di telefonia che serviva quest'ultimo.

In esito a tali ragionamenti, si eccepisce che nessuna responsabilità può quindi essere attribuita a WIS per la violazione all'art. 6, comma 3 dell'Allegato A della delibera n.8/15/CIR.

In aggiunta a quanto fin qui osservato WIS ribadisce che l'esclusione di ogni responsabilità a suo carico deriverebbe anche da altre aggiuntive e fondamentali considerazioni.

*In primis*, come già detto, WIS è subentrata in un rapporto contrattuale originariamente avviato da UNIFI, che aveva inserito nel Contratto apposite previsioni volte ad assicurare che ciascuna parte svolgesse le proprie attività nel rispetto delle norme vigenti, anche con riferimento alle autorizzazioni richieste.

Tale garanzia è rimasta efficace anche nei confronti di WIS, posto il subentro nel contratto della stessa a UNIFI.

Il fatto che Wermouth sia venuta meno alle proprie obbligazioni in merito alle autorizzazioni comporta una chiara ed esclusiva responsabilità contrattuale di quest'ultima, tanto vero che WIS sta valutando le azioni da intraprendere nei suoi confronti, avendo anche riguardo al procedimento avviato dall'Autorità, fermo restando che, come sopra esposto, WIS ha interrotto ogni rapporto con Wermouth e cessato la prestazione di qualsivoglia servizio alla stessa già da settembre 2022.

Si soggiunge che non possono essere attribuite responsabilità a WIS anche per le ragioni che seguono.

WIS ritiene altresì priva di fondamento la censura, contenuta nel provvedimento di contestazione anche in merito alla violazione dell'art. 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Infatti, la contestazione sembra fondare la rilevanza di detta norma sul fatto che il rapporto tra WIS e Wermounth sarebbe intercorso “*in assenza di un regolare contratto di connessione*” (p. 6), ciò che però WIS ritiene dimostrato non rispondere al vero.

La contestazione addebita altresì a WIS di non aver “*effettuato le dovute verifiche in ordine ai requisiti giuridici e alla corretta qualifica del proprio partner commerciale*”. A riguardo WIS ha evidenziato che, nel contratto, Wermounth presta espressa garanzia di essere in possesso delle autorizzazioni, ed in ogni caso la norma in questione non stabilisce l’obbligo per gli operatori di compiere specifiche verifiche per accertare l’esistenza (e a maggior ragione la permanenza) di titoli autorizzativi delle controparti con cui entrano in contatto, né fissa *standard* minimi ai quali gli operatori si dovrebbero attenere nell’effettuazione di tali verifiche.

WIS ritiene, in assenza di indicazioni normative di segno contrario, che una idonea garanzia contrattuale (quale quella in concreto prevista) fosse uno strumento adeguato, posto che il contratto stipulato disciplina un fascio indeterminato di servizi da prestarsi potenzialmente su tutti i territori.

Inoltre, rileva in proposito che WIS, come di solito accade nel mercato di riferimento, ha rapporti contrattuali con un notevole numero di altri operatori esercenti l’attività di transito di chiamate.

Una verifica di WIS dei titoli autorizzativi di imprese stabilite in altri Stati risulterebbe particolarmente gravosa tenuto conto dell’ampio numero di Paesi coinvolti e delle notevoli differenze regolamentari esistenti fra gli stessi. A ciò si aggiunge che si tratterebbe di un onere pure sproporzionato in relazione alla sua efficacia. Una simile verifica non sarebbe infatti capace di rimuovere il rischio di cui si discute.

A riguardo rileva significativamente che nel caso che ci occupa, il sito cipriota della competente autorità (OCECPR), allo stato è solo in lingua greca e sarebbe stata dunque necessaria una interlocuzione diretta tra l’operatore e tale Autorità al fine di verificare il possesso (e la successiva permanenza) della necessaria autorizzazione.

A ciò si aggiunga il fatto che si renderebbe verosimilmente opportuno un approfondimento circa l’idoneità dell’autorizzazione estera in ragione delle attività in concreto svolte dall’operatore, approfondimento peraltro da compiersi tenendo conto della normativa locale (e non di quella italiana).

WIS, dunque, ritiene di avere esercitate, con diligenza professionale, tutte le attività in concreto richieste ed esigibili, ribadendo che la società ha immediatamente interrotto qualsivoglia rapporto commerciale con Wermounth non appena ha appreso delle condotte di spoofing segnalate dall’Autorità.

Ne consegue che nell'ottica di WIS è parimenti infondata la violazione dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR.

Diversamente, attribuire a WIS una responsabilità per il solo fatto del sopravvenuto emergere di una mancanza di autorizzazione (che peraltro, come risulta dal provvedimento è stato verificato dall'Autorità solo in esito ad una interlocuzione con la corrispondente Autorità straniera, non emergendo da alcuno strumento pubblicamente accessibile) si tradurrebbe in una responsabilità meramente oggettiva, in violazione del principio di colpevolezza sancito, anche in materia di sanzioni amministrative, dall'art. 3 della L. 689/1981.

Pertanto, l'imposizione di una sanzione a WIS finirebbe per fare ricadere su quest'ultima, in via esclusiva, le conseguenze di carenze riscontrabili, in altri Stati membri, nella repressione di condotte in violazione della normativa applicabile.

In conclusione WIS chiede che, nella denegata e non auspicata ipotesi in cui si deliberasse, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che siano prese in considerazione le seguenti circostanze:

- WIS ha sempre agito in assoluta e incontestabile buona fede, ignorando il fatto che Wermounth operava in assenza di autorizzazione rilasciata dall'autorità cipriota;
- WIS ha posto in essere, per quanto di propria competenza, misure tecniche atte a cercare di ostacolare il fenomeno dello *spoofing*;
- le condotte di *spoofing* di cui alla contestazione hanno riguardato un arco temporale estremamente ridotto e non appena avuta notizia del fatto che le stesse sarebbe state agevolate da Wermounth, ha interrotto qualsivoglia rapporto commerciale con quest'ultima;
- WIS ha sempre fornito, in modo tempestivo ed esaustivo, le informazioni di volta in volta richieste dall'Autorità e dagli Operatori interessati;
- il contratto con Wermounth ha generato entrate per WIS di ammontare assolutamente limitato;
- WIS è una realtà aziendale che impiega ad oggi 23 dipendenti (dei quali 15 in Italia e 8 presso la propria succursale belga).

WIS ha altresì evidenziato in proposito che essendo marginale la propria attività nel settore, come dai dati dell'ultimo bilancio, l'irrogazione di una sanzione amministrativa, anche se di importo ridotto, risulterebbe particolarmente afflittiva e con negativo impatto sulla continuità aziendale di WIS.

*Gli elementi sostanziali emersi in istruttoria a carico della società WIS Telecom S.r.l. di cui alla contestazione n. 2/23/DRS.*

Come già in premessa sinteticamente accennato le verifiche svolte hanno consentito di assodare che, partendo da segnalazioni di utenti privati che lamentavano l'uso illegittimo della propria numerazione mobile, chiamate originate all'estero - facenti capo alla Wermouth Trading Ltd – sono state consegnate alla società WIS Telecom S.r.l. per indirizzarle – attraverso rapporti di interconnessione - verso le utenze degli altri operatori di Tlc (nel caso specifico TIM, Iliad, Wind e Vodafone).

Infatti, in base ai riscontri forniti dalla stessa società WIS, è stato possibile risalire al traffico che quest'ultima ha ricevuto dalla società estera denominata Wermouth Trading Ltd (con sede a Cipro) che, tuttavia, non è risultata in possesso delle autorizzazioni generali dell'OCECPR, come invece previsto dalla normativa di settore sopra riferita.

Da tale circostanza deriva quindi che il rapporto esistente tra WIS e Wermouth Trading Ltd è da valutare come equivalente ad una relazione negoziale sorta tra un fornitore di servizi di comunicazione elettronica autorizzato in Italia (WIS) e un utente finale con sede a Cipro. Le evidenziate circostanze esistenti tra le due società generano una situazione non conforme alla norma nazionale (art.70 CCE) che esige, invece, un rapporto contrattuale (contratto di interconnessione) tra due soggetti che necessariamente devono rivestire la qualifica di operatori autorizzati a fornire servizi di Tlc e alla regolamentazione di settore che impone ai soggetti che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche precisi obblighi comportamentali.

Da siffatte circostanze è discesa la responsabilità di WIS che ha di fatto consentito ad un soggetto giuridico straniero (Wermouth Trading Ltd) di effettuare chiamate rivolte ad utenti finali italiani utilizzando illegittimamente, come CLI, numeri mobili personali italiani, senza che la stessa WIS fosse assegnataria di tali numerazioni.

In sintesi la società WIS Telecom s.r.l., benché operatore autorizzato in Italia quale società di transito, non ha rispettato la normativa, primaria e secondaria nazionale, permettendo - in assenza di regolare contratto di interconnessione - ad una società estera non autorizzata di utilizzare numeri mobili e personali, già assegnati ad altri operatori autorizzati in Italia, senza compiere le dovute verifiche in ordine ai requisiti giuridici e alla corretta qualifica del proprio *partner* commerciale.

Come già in precedenza evidenziato, infatti, l'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 1 prevede che: *“Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete”*.

In buona sostanza la totale e cosciente mancanza delle dovute verifiche da parte di WIS Telecom S.r.l., hanno consentito di fatto ad un soggetto giuridico estero un servizio di comunicazione elettronica, in violazione del Piano di numerazione, poiché in difetto di un contratto di interconnessione, e ha dunque concesso alla straniera società Wermouth Trading Ltd l'uso illegittimo di numerazioni mobili e personali già peraltro assegnate ad altri fornitori di servizi mobili - legittimamente operanti in Italia – di cui WIS non era in possesso né ne aveva chiesto i diritti d'uso.

L'omessa attività di verifica dovuta da parte di WIS, quale “*operatore autorizzato alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica*” da “...*adottare, senza indugio*” non ha peraltro garantito il rispetto degli obblighi di verifica della correttezza e di non alterazione del CLI di cui agli articoli 3, comma 1 e 6, comma 3, della delibera n. 8/15/CIR producendo, quale prevedibile conseguenza, che numeri privati mobili venissero utilizzati per consegnare traffico telefonico di incerta provenienza agli Operatori di Tlc autorizzati in Italia.

#### *Valutazioni istruttorie*

##### *1) Sulla richiesta di archiviazione.*

La richiesta di archiviazione, formulata in via principale da WIS, non può essere accolta per le ragioni che seguono.

WIS sostiene *in primis* - ed essenzialmente - che Agcom insistendo con l'irrogazione di una sanzione, finirebbe con attribuirle una responsabilità oggettiva, contraria ai principi generali, e ciò sul presupposto che, in assenza di indicazioni normative di segno contrario, una idonea garanzia contrattuale (quale quella data da Wermouth) fosse uno strumento adeguato ad escludere una colpa a sé addebitabile.

Peraltro, WIS aggiunge, le sarebbe stato pressoché impossibile accertare la regolarità della posizione della *partner* commerciale Wermouth presso il proprio Stato, di avere assunto ogni ragionevole e diligente iniziativa per impedire che si favorisse attività di illegittimo *spoofing*, anche interrompendo immediatamente ogni rapporto commerciale con Wermouth, non appena ricevute notizie in ordine al possibile ed illegale operato di quest'ultima. Inoltre, si soggiunge che l'Autorità avrebbe erroneamente imputata una responsabilità a WIS, quale “*operatore che origina la chiamata*” mentre invece essa svolge solo attività di *carrier*.

I dedotti argomenti non risultano efficaci alla difesa.

Giova preliminarmente evidenziare, infatti, che nel provvedimento emesso a carico di WIS ciò che è ascritto alla medesima sostanza la violazione degli obblighi a presidio di una corretta identificazione della cd. Linea Chiamante (CLI), obblighi declinati nei già

citati articoli 3, comma 1 e 6, comma 3, del PNN e gravanti su tutti i soggetti che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche ed in particolare insistenti sugli operatori dei clienti che “*originano la chiamata*”.

Sul punto WIS eccepisce che non potrebbe essere qualificata come operatore di chi “*origina la chiamata*” poiché riveste esclusivamente attività di *carrier*, e cioè la propria e specifica attività consiste nel consentire semplicemente il transito di chiamate provenienti dall'estero verso gli operatori attivi in territorio nazionale ed i loro rispettivi clienti.

Ed, infatti, è la stessa WIS che afferma di avere avuto con la società cipriota Wermouth rapporti commerciali dello stesso tipo in virtù di un contratto che regola la fornitura reciproca di servizi di interconnessione telefonica e di non avere avuto ragioni per ritenere che ci potessero essere dubbi sulla regolarità dell'operato di Wermouth in base alle garanzie da quest'ultima fornite - nel contratto stesso - in ordine alla conformità della *partner* alla normativa in vigore nel proprio Stato, null'altro potendo fare in base a richiamata diligenza assunta nel caso qui in esame.

Ebbene, ciò che rileva, sul piano afflittivo, *a contrario*, è che WIS Telecom S.r.l., fornendo un servizio di comunicazione elettronica ad un utente estero non autorizzato, non risulta nemmeno formalmente interconnesso con quest'ultimo, atteso che ciò che è oggettivamente mancante è, per l'appunto, la essenziale qualifica di “*operatore autorizzato*” del proprio *partner* commerciale.

In sintesi, nel rapporto negoziale tra WIS e Wermouth è assente la qualificazione soggettiva specificamente richiesta dalle norme nazionali a cui l'articolo 70 del Codice fa espresso richiamo che, al comma 1, prevede che: “*Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete*” (enfasi aggiunta).

Quindi, sul piano logico, a ciò consegue, che, se Wermouth non è operatore autorizzato, è da considerare quale semplice cliente/utente di WIS che gli permette di consegnare agli OAO nazionali traffico telefonico proveniente dall'estero.

Per tale ragione non appare sul punto rilevante che anche Wermouth fosse un *carrier* nel proprio Paese, o meglio risultasse tale, poiché la chiamata trans-nazionale giunge allo snodo nazionale alla stregua di una qualsiasi chiamata proveniente da un cliente di WIS residente all'estero e, dunque, ciò che rileva sul piano afflittivo è l'omessa attività di verifica dovuta da parte di WIS, in veste – date le circostanze - di “*operatore autorizzato alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica*” da “*...adottare, senza indugio*”.

WIS, infatti, non ha garantito il rispetto degli obblighi di verifica della correttezza e di non alterazione del CLI di cui alla combinata e logica disposizione dei richiamati articoli 3, comma 1 e 6, comma 3 della delibera n. 8/15/CIR producendo, quale prevedibile conseguenza, che numeri privati mobili venissero utilizzati per consegnare traffico telefonico di incerta provenienza (*CLI spoofing*) agli Operatori di Tlc autorizzati in Italia.

Non rileva, dunque, nemmeno quanto da WIS sostenuto in ordine al fatto che tutta la contestazione si fonda sulla mancanza di autorizzazione di Wermouth e sul fatto che abbia impiegato ogni diligente sforzo per assicurarsi il legittimo *agere* di quest'ultima.

WIS scherma la propria evidente responsabilità sostenendo che, subentrando (a UNIFI), nel rapporto contrattuale con la società Wermouth ha ritenuto sufficiente la garanzia data da quest'ultima di essere regolarmente autorizzata nel proprio Paese.

Anche siffatto argomento appare privo di pregio difensivo.

WIS, infatti, insistendo sostanzialmente sulla propria buona fede, trascura che nelle relazioni negoziali vige anche il principio di autoreponsabilità, ragion per cui è certo che non fosse sufficiente attribuire un peso decisivo all'esteriorità dell'atto, atteso peraltro, in questo peculiare ambito, il rilievo pubblico negoziale e nazionale, quale appunto è la resa di un servizio di comunicazione elettronica, consistente nello specifico nel veicolare correttamente traffico telefonico sull'intero territorio nazionale.

E' di indubbia e generale valenza che le parti interessate alla "relazione" negoziale, la cui prestazione consiste sostanzialmente nel garantire il normale funzionamento di scambi telefonici anche extraterritoriali, debbano impiegare uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione e tutela dell'affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe da un qualsiasi soggetto economico privato, d'altronde, a conferma, il tenore letterale della regolamentazione (articolo 6, comma 3) che si riferisce agli "... operatori di rete che intervengono nella **realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico...**" (enfasi aggiunta).

A riguardo si soggiunge che WIS sostiene ma non chiarisce sufficientemente, pur evidenziando di non essere "*operatore di chi origina la chiamata*" - in qualità di *carrier* - e, dunque di non essere in grado di svolgere verifiche tecniche sul traffico telefonico, quali sono state in concreto le asserite "*misure tecniche atte a cercare di ostacolare il fenomeno dello spoofing*", se non quelle di bloccare numerazioni non appartenenti al PNN. Intervento, quest'ultimo, minimale ed altresì poco apprezzabile come misura di contrasto al fenomeno.

A riguardo nemmeno convince l'argomento utilizzato da WIS a propria discolta consistente nella difficoltà a reperire notizie certe sulla regolarità della posizione di Wermouth presso l'Autorità cipriota, posto che una interrogazione formale in inglese con la stessa non avrebbe incontrato alcuna seria difficoltà.

Come del resto operato dagli uffici preposti della scrivente che ha ricevuto rapido riscontro sulla richiesta di informazioni proprio relative a Wermounth presso la citata OCECPR.

Né appare rilevante l'aver, come dedotto da WIS, a conferma della propria buona fede, avere interrotto i rapporti con Wermounth non appena ricevute le segnalazioni dall'Autorità e dagli Operatori Italiani coinvolti, poiché ciò rappresenta e sostanzia un normale ed attendibile comportamento. Sarebbe, infatti, certamente apparso improprio un atteggiamento diverso, date le circostanze.

In conclusione, alla luce di quanto precede, ed alle evidenze di cui agli atti formati ed acquisiti nel procedimento, si ritiene che l'istanza di archiviazione del procedimento sanzionatorio, avviato con Cont.n.2/23/DRS e notificato in data 17 aprile 2023 alla società WIS Telecom S.r.l., non possa essere accolta confermandosi, quindi, le violazioni alla medesima società ascritte con l'atto di contestazione n.2/23/DRS in epigrafe indicato.

*2) la richiesta, in subordine, di WIS di comminazione della sanzione nel minimo edittale.*

Come in precedenza riportato, WIS ha, in via subordinata, chiesto l'applicazione della sanzione nel minimo edittale rilevando a riguardo una serie di significative circostanze e segnatamente:

- rivendicando *in primis* una generale buona fede in ordine alla regolarità della posizione di Wermounth;
- che le condotte di *spoofing* di cui alla contestazione hanno riguardato un arco temporale estremamente ridotto;
- che non appena avuta notizia del fatto che le stesse sarebbero state agevolate da Wermounth, WIS ha interrotto qualsivoglia rapporto commerciale con quest'ultima;
- inoltre che WIS ha sempre fornito, in modo tempestivo ed esaustivo, le informazioni di volta in volta richieste dall'Autorità e dagli Operatori interessati
- ed infine che il contratto con Wermounth ha generato entrate per WIS di ammontare assolutamente limitato e che, date le dimensioni aziendali, WIS incorrerebbe in certe difficoltà a permanere sul mercato.

La richiesta può essere accolta.

*Determinazione della sanzione.*

Come noto, nella determinazione del *quantum* attribuibile quale sanzione amministrativa rilevano i criteri di cui all'articolo all' art. 11 della legge 689/81.

*a: gravità della violazione:*

in base al complesso delle valutazioni suesposte, il peso dei comportamenti di WIS, da correlare al criterio della *gravità* del proprio agire, appare compatibile con l'applicazione di una sanzione nel minimo edittale – nell'ampio *range* di riferimento dell'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo dell'8 novembre 2021 n. 207 (CCE) – atteso che l'elemento soggettivo rilevabile nel caso di specie, come suesposto, consiste nell'aver leso il generale principio di autoresponsabilità ignorando solo colpevolmente il dovere di verificare la legittimità di Wermouth ad operare.

È altresì vero, poi, che l'effetto della condotta posta in essere da WIS, ha dispiegato i suoi censurabili esiti in un periodo di tempo – soggetto a verifica - molto limitato (giugno 22).

*b: opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

è rilevabile l'oggettiva e fattiva collaborazione della società che ha interrotto i rapporti con la *partner* illegittima e si è prontamente attivata per fornire dati e collaborazione sia all'Autorità che agli Operatori coinvolti in siffatta vicenda.

Difatti è pur vero che le addebitate condotte omissive dell'azienda hanno ingenerato l'inevitabile inflizione della sanzione pecuniaria, ma, tuttavia, il concomitante e collaborativo comportamento della stessa, che ha in ogni caso sempre ricercato (pur non riuscendovi) un fattivo tentativo di recupero ed assestamento delle proprie lacunose azioni, induce in ogni caso a ravvisare gli estremi per commisurare la sanzione amministrativa nella misura del minimo applicabile;

*c: personalità dell'agente:*

per il ruolo che oggettivamente WIS da anni occupa nel mercato si può ritenere che la stessa sia comunque dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire una interpretazione corretta delle norme al cui rispetto è tenuta e relativamente alle quali ha però, sia nel corso del procedimento di vigilanza che successivamente, dimostrato una sufficiente attenzione.

In ordine, infine, alle condizioni economiche della società gravata, anch'esse rilevanti per la determinazione del *quantum* di sanzione applicabile, si evidenzia che date le dimensioni della stessa (23 dipendenti di cui 15 in Italia) ed i volumi economici dichiarati e attestati con la documentazione prodotta suggeriscono, in uno con gli elementi su riferiti, l'applicazione della previsione di cui al comma 27 del già richiamato articolo 30 del Codice delle comunicazioni elettroniche secondo cui “*Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore*”.



Ragion per cui, tenuto anche conto della peculiarità del caso di specie, considerata la natura e gli effetti della violazione, e confermando a carico della società WIS Telecom S.r.l., in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Milano in via Gustavo Fara n.28, la violazione dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 6, comma 3, del Piano di numerazione nazionale approvato con delibera n. 8/15/CIR, (allegato A), nonché la violazione dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, appare complessivamente equo disporre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente determinata in euro 80.000 (ottantamila/euro) in applicazione dell'articolo 30 del Codice e dei commi 12 e 27 in logica e combinata disposizione;

RILEVATA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 240.000 a euro 5.000.000 con riduzione fino a un terzo dell'importo in applicazione della previsione di cui al comma 27 del già richiamato articolo 30 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura complessiva di euro 80.000 (ottantamila/00) per la violazione ascritta e che in tale commisurazione rilevano i predetti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 24, del d.lgs. n. 207/2021, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

a carico della società WIS Telecom S.r.l., in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Milano in via Gustavo Fara n.28, la violazione dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 6, comma 3, del Piano di numerazione nazionale approvato con delibera n. 8/15/CIR, (allegato A), nonché la violazione dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

### **ORDINA**

alla predetta società WIS Telecom S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 80.000 (ottantamila/00);

### **INGIUNGE**

alla citata società, WIS Telecom S.r.l. in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Milano, Via Gustavo Fara n.28 di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 80.000 (ottantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 12 e comma 27 (già art. 98, comma 11,)del CCE con delibera n. 31/23/CIR*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 31/23/CIR*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità  
Roma, 26 luglio 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba